

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LOCALI  
ADIBITI AD ASILO NIDO DELLA ABC NAPOLI A.S.**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**INDICE**

Art. 1	Premessa	1
Art. 2	Oggetto	1
Art. 3	Durata e importo a base d’asta	2
Art. 4	Tipologia del servizio richiesto	2
Art. 5	Personale addetto	3
Art. 6	Giorni e orario del servizio	4
Art. 7	Obblighi di ABC	4
Art. 8	Obblighi del gestore	5
Art. 9	Monitoraggio sullo svolgimento del servizio	7
Art. 10	Penali	8
Art. 11	Garanzia definitiva	8
Art. 12	Risoluzione	9
Art. 13	Recesso	10
Art. 14	Subappalto	10
Art. 15	Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 16	Rispetto del D.Lgs. 81/2008	10
Art. 17	Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI)	11
Art. 18	Rispetto delle norme ambientali	11
Art. 19	Disciplina in materia di protezione dei dati	12
Art. 20	Definizione delle controversie	12

## **Art. 1 Premessa**

Il presente Capitolato tecnico riporta le modalità di gestione dei locali adibiti a nido d'infanzia ubicati presso la sede della ABC Napoli a.s. (di seguito denominata ABC) sita in Napoli, via Argine 929.

Lo stesso sarà parte integrante del contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario (di seguito "gestore").

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con propri capitali, con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio.

## **Art. 2 Oggetto**

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dei locali adibiti a nido d'infanzia ubicati presso la sede della ABC sita in Napoli — Via Argine n. 929, destinato a bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi, alle condizioni e modalità indicate nel presente Capitolato.

2. Il contratto comprende l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico, elaborato dal gestore, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura e la somministrazione dei pasti.

Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà far riferimento al regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 aprile 2014, al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007 ed al Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi d'infanzia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 10 aprile 1997.

3. L'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte di ABC che provvederà anche alla relativa manutenzione straordinaria, al servizio di pulizia, al sostenimento del costo delle utenze di energia elettrica, riscaldamento ed acqua e di quello relativo allo smaltimento rifiuti.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, inventario analitico dell'immobile, degli impianti fissi, degli arredi e delle attrezzature.

Alla scadenza del contratto il gestore dovrà riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio dalle parti. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà individuato nel verbale. Trascorso inutilmente tale termine, ABC avrà titolo per rivalersi sulla garanzia definitiva, di cui all'art. 11, per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

4. Il nido d'infanzia ha una disponibilità di 30 posti.

I dipendenti di ABC e delle sue società controllate e collegate hanno un diritto di prelazione per i propri figli per n. 10 posti, da esercitare entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.

I posti residui dovranno essere prioritariamente destinati a bambini appartenenti alla Municipalità 6 del Comune di Napoli. Qualora residuino ulteriori disponibilità, esse potranno essere destinate a bambini di altre municipalità del Comune di Napoli ovvero di comuni limitrofi.

### **Art. 3 Durata e importo a base d'asta**

1. Il contratto avrà la durata di tre anni, prorogabile per ulteriori tre, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
2. Il valore del contratto, comprensivo delle eventuali proroghe, è stimato in Euro 535.800,00 (cinquecentotrentacinquemilaottocento//00). Detto valore tiene conto dell'importo del canone da riconoscere ad ABC, indicato al successivo art. 7, e di una stima delle rette annue di iscrizione pari ad € 81.500,00 (ottantunomilacinquecento//00).
3. In caso di urgenza l'inizio del servizio potrà precedere la data di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
4. Gli oneri per la sicurezza per la gestione delle interferenze sono valutati nulli.

### **Art. 4 Tipologia del servizio richiesto**

1. Il gestore è tenuto a gestire il progetto educativo e sociale per la prima infanzia, come identificato al precedente art. 2 con propria organizzazione e nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.
2. In generale, al gestore viene richiesto di:
  - a) offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
  - b) sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
  - c) destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo ad un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente ed alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dal coordinatore con i genitori.

4. La fornitura dei pasti, che sarà a cura di una ditta esterna scelta dal gestore, dovrà seguire le tabelle dietetiche elaborate dall'apposito servizio dell'ASL, territorialmente competente.

La fornitura dei generi alimentari dovrà essere di prima qualità.

Dovranno essere fornite anche diete speciali e personalizzate, nell'ambito del progetto dietetico definito e su certificazione del pediatra curante.

Il prezzo del singolo pasto, che sarà addebitato all'utenza, non potrà essere superiore ad Euro 5,00 (cinque//00).

#### **Art. 5 Personale addetto**

1. Il gestore dovrà disporre di personale in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente. La struttura organizzativa dovrà essere in grado di garantire le seguenti figure professionali:

**COORDINATORE**, con compiti di organizzazione e coordinamento delle prestazioni previste dal presente Capitolato; la funzione di coordinatore può essere svolta anche da uno degli educatori professionali; il coordinatore rappresenterà l'interfaccia del gestore nei rapporti con ABC;

**EDUCATORI PROFESSIONALI**, il cui ruolo è centrato sulle *routines* di cura e custodia del bambino, di situazioni e contesti ludico-sociali e sul gruppo nel suo complesso, oltre che sul bambino e sulla promozione del suo sviluppo;

**PERSONALE AUSILIARIO**, il cui ruolo è di garantire – in relazione all'orario di apertura del servizio ed al numero dei bambini frequentanti, il supporto alle attività didattiche, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante l'orario quotidiano di apertura.

Gli educatori ed il personale ausiliario impegnati nel servizio compongono il gruppo degli operatori. Esso è responsabile collegialmente dell'elaborazione ed aggiornamento del progetto pedagogico.

Il gestore dovrà fornire detto personale sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con ABC.

2. Il gestore si obbliga ad impiegare esclusivamente personale educativo in possesso dei seguenti requisiti:

**COORDINATORE**: possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali; esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno tre anni continuativi, documentata, nei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni (nell'esperienza professionale non deve essere compreso il periodo svolto come tirocinio);

**EDUCATORI PROFESSIONALI**: possesso di laurea di I o di II livello ricompreso nella classe delle lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione; esperienza professionale non inferiore a tre anni, continuativi, documentata, in servizi educativi nella fascia di età 0-3 anni (nell'esperienza professionale non deve essere compreso il periodo svolto come tirocinio);

**PERSONALE AUSILIARIO**: assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico sanitaria.

3. Prima dell'inizio dell'attività il gestore è tenuto a fornire per iscritto ad ABC i nominativi del personale impiegato, allegando per il coordinatore ed il personale educativo i relativi curricula, e l'inquadramento normativo del personale.

La medesima comunicazione dovrà avvenire anche per il personale che verrà eventualmente impiegato per le sostituzioni.

4. Il gestore si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del gestore stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. La sostituzione per più di due volte, senza adeguata motivazione, del personale educativo costituisce causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

5. Il gestore è tenuto a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi.

Il personale sostituito dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare.

Il gestore dovrà effettuare anche per il personale sostituito la comunicazione scritta di cui al precedente comma 3, salvo i casi di sostituzione di breve durata (non superiori a tre giorni): in tal caso il gestore è tenuto a comunicare ad ABC solo il nominativo ed il titolo di studio.

6. ABC ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

In tale caso, il gestore dovrà provvedere alla sostituzione entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione.

#### **Art. 6 Giorni ed orario del servizio**

1. Il nido è aperto tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto e delle festività da calendario (1 e 6 gennaio; lunedì in albis; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 19 settembre; 1 novembre; 8, 25 e 26 dicembre) e delle chiusure aziendali che ABC comunicherà al gestore, con un preavviso non inferiore a 7 giorni. Il servizio sarà attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 16.00.

Sulla base delle necessità degli utenti, le iscrizioni dei bambini dovranno essere consentite anche per il solo orario antimeridiano (dalle ore 7.45 alle ore 13.00) ovvero con prolungamento orario di 2 ore (dalle ore 7.45 alle 18.00).

2. Il gestore riscuoterà direttamente dagli utenti le rette mensili e le tariffe di refezione.

#### **Art. 7 Obblighi di ABC**

1. ABC oltre a mettere a disposizione i locali, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi concessi in uso al gestore;
  - il costo delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento e rifiuti (TARI);
  - il costo del servizio di pulizia dei locali al termine dell'orario di apertura del servizio, nonché i costi dei servizi di sanificazione e derattizzazione.
2. A fronte di tali obblighi, Il gestore dovrà riconoscere ad ABC un canone, il cui valore annuale di riferimento è di Euro 7.800,00 (settemilaottocento//00), oltre IVA; detto valore è soggetto alle variazioni che si determineranno in sede di gara.

Il canone dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate entro i primi 10 giorni di ciascun mese.

### **Art. 8 Obblighi del gestore**

1. Il gestore dovrà assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente art. 2 nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo di cui all'art. 4, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi.
2. Sono a carico del gestore:
  - il costo del personale;
  - il canone di cui al precedente art. 7;
  - il costo della fornitura dei pasti;
  - il costo della fornitura di materiale didattico e ludico ricreativo, di cancelleria e di materiale da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiale occorrente per l'igiene dei bambini, vestiario per il personale.
3. Il gestore dovrà inoltre provvedere alla pulizia immediata, qualora si rendesse necessaria in caso di particolari eventi nel corso della giornata, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e dei giochi con materiale a proprio carico.
4. Il gestore dovrà assicurare l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità del servizio garantendo le seguenti prestazioni: coordinamento pedagogico delle attività didattiche, educative e ludiche; cura, custodia ed igiene dei bambini; fornitura e somministrazione dei pasti.
5. Il gestore dovrà:
  - rispettare per il proprio personale le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore, nonché gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c e del successivo art. 12 del presente Capitolato;;
  - osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, nonché la normativa di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la normativa ambientale, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del successivo art. 12 del presente capitolato;

- assicurare se stesso ed il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa occorrere a cose e persone, esonerando in maniera assoluta ABC da qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio e per l'intera durata del contratto.

Al riguardo, pertanto, il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa RC comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento al servizio oggetto del presente Capitolato con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni//00) e con validità non inferiore alla durata del contratto; in alternativa, il gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica; e, in tale caso, dovrà produrre un'appendice alla polizza nella quale si espliciti che quest'ultima copre anche il servizio oggetto del presente Capitolato, precisando che non ci sono limiti di sinistro e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni//00);

- essere in possesso, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, per l'intero personale impiegato a contatto diretto e quotidiano con minori di idoneo certificato del casellario giudiziale; il gestore dovrà comunicare l'osservanza di tale adempimento per il personale impiegato ed anche in caso di sostituzione del personale;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti di ABC e dei terzi nei casi di mancato rispetto o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- curare la piccola manutenzione (secondo la definizione dell'art. 1609 c.c.) dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature concessi in uso da ABC; per tali interventi, il gestore dovrà interfacciarsi con ABC per ottenerne le relative autorizzazioni sia sotto il profilo tecnico che di rispetto delle norme in tema di salute e sicurezza;
- gli arredi e le attrezzature integrati dal gestore dovranno essere rimossi dai locali a cura e spese del gestore stesso;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari.

6. In particolare, il gestore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – ABC da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dal gestore medesimo.

Il gestore, inoltre, si obbliga a garantire e tenere indenne ABC – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'impresa, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento di contributi previdenziali.

Il gestore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne ABC, nei termini di cui al precedente capoverso, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'rt. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

7. Il gestore si obbliga, altresì, a notificare ad ABC:

- variazioni del legale rappresentante;
- operazioni societarie di fusione, scissione ed incorporazione di società;
- operazioni societarie di trasformazione o modificazione della ragione sociale.

### **Art. 9 Monitoraggio sullo svolgimento del servizio**

1. L'attività svolta dal gestore sarà sottoposta a monitoraggio da parte della ABC.

A tal fine ABC, in contraddittorio con il gestore, effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio ed al rispetto del presente capitolato e degli impegni assunti dall'aggiudicatario attraverso l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2. Nell'ambito di tale monitoraggio:

- ABC riceverà dal gestore un report quadrimestrale, il cui contenuto puntuale sarà concordato tra le parti, avente la finalità di misurare l'efficacia del servizio, attraverso i seguenti indicatori:
  - continuità del servizio (assenze, sostituzioni, ecc.)
  - rispetto degli orari di servizio concordati
  - sicurezza e cura del bambino
  - collaborazione con le famiglie
  - formazione del personale
- il gestore si impegna a fornire all'ABC con cadenza annuale le risultanze di apposite rilevazioni, rivolte ai genitori e agli operatori, sulla qualità percepita del servizio reso, in ordine ai seguenti fattori:
  - qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio)
  - qualità dell'ambiente interno (attrezzature ed attività-progetto educativo)
  - qualità dei rapporti con le famiglie
  - qualità dell'organizzazione del servizio

3. ABC si riserva, altresì, di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio avvalendosi anche di esperti del settore.

4. ABC potrà procedere in ogni momento tramite i propri uffici competenti a tutte le verifiche o controlli che riterrà opportuno effettuare. Gli uffici competenti saranno comunicati al gestore all'atto della sottoscrizione del contratto.

## **Art. 10 Penali**

1. Nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, ABC si riserva la facoltà di applicare penali, come di seguito descritto.
  - ritardo nell'avvio del servizio: penale giornaliera di Euro 300,00; ove tale ritardo superi i 10 giorni, si configurerà grave inadempimento alle previsioni contrattuali e sarà, quindi facoltà di ABC procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.c. e del successivo art.12, comma 1, del presente Capitolato;
  - ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio giornaliero: penale di Euro 75,00 per ogni ora di ritardo rispetto all'orario di inizio del servizio giornaliero;
  - danni arrecati ai beni del gestore: penale pari al 10% dell'ammontare del danno oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
  - esecuzione del servizio con un numero non congruo di addetti: per la prima infrazione la penale sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e quantificata, ad insindacabile giudizio di ABC, da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00; un'ulteriore infrazione costituirà grave inadempimento alle previsioni contrattuali e sarà, quindi, facoltà di ABC procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. e del successivo art.12, comma 1, del presente Capitolato;
  - ritardata sostituzione del personale non gradito: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato al precedente art. 5, comma 6; qualora tale ritardo sia superiore a 7 giorni naturali e consecutivi, si configurerà grave inadempimento alle previsioni contrattuali e sarà, quindi, facoltà di ABC procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. e del successivo art.12, comma 1, del presente Capitolato.
2. L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione scritta da parte di ABC e delle controdeduzioni che dovranno essere presentate da parte del gestore da produrre entro 15 giorni dalla contestazione e che saranno valutate da ABC entro i successivi 15 giorni.
3. Le penali definitivamente irrogate, a seguito della procedura di cui al comma precedente, dovranno essere versate dal gestore ad ABC entro 15 giorni dalla definitiva irrogazione.

## **Art. 11 Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione del contratto, il gestore prima della stipula del contratto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall'art. 103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

2. Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto e qualora non risulteranno danni imputabili al gestore, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui il gestore debba rispondere.
3. Lo svincolo della garanzia definitiva non potrà avvenire prima di sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto.

### **Art. 12 Risoluzione**

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. In particolare, in caso di grave inadempimento, ABC potrà – a suo insindacabile giudizio - chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto.

2. Ferma restando ogni altra eventuale ipotesi di risoluzione per inadempimento, il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- in caso di frode o grave negligenza;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore o nei casi di contravvenzione degli obblighi di cui al successivo art. 14;
- inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL; mancato versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori – cfr. art. 8, comma 5);
- gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza o di igiene accertate dagli organi preposti alla vigilanza; per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria se quest'ultima sia reiterata (cfr. artt. 8 e 16);
- nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti che consentano la piena tracciabilità delle operazioni.

La risoluzione *ipso iure* è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, con la semplice comunicazione pec da parte di ABC al gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione del contratto resta salva per ABC la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione fermo restando l'applicazione delle penali.

### **Art. 13 Recesso**

1. ABC può recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il recesso trova, inoltre, disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1671 e ss.

La facoltà di recesso dovrà essere esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

2. È escluso ogni forma di riconoscimento dei danni che possono essere derivati al gestore dal recesso anticipato del contratto.

### **Art. 14 Subappalto**

1. Al fine di assicurare l'uniformità dell'attuazione del progetto educativo, è fatto assoluto divieto al gestore di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte il servizio oggetto del presente Capitolato. La cessione si configura anche nel caso di incorporazione del gestore in altro soggetto, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il gestore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica
2. La contravvenzione ai suddetti divieti costituisce motivo di risoluzione *ipso iure*, come previsto dall'art. 12, comma 2, del presente Capitolato.

### **Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il gestore si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

In caso di R.T.I. la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 16 Rispetto del D.Lgs 81/2008**

- 1 Il gestore dovrà trasmettere ad ABC un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato con l'indicazione per ciascun addetto della qualifica professionale e delle mansioni attribuite, gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. Il gestore si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni ad ABC.
2. Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed è tenuto a presentare ad ABC:
  - nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
  - documento di valutazione dei rischi;

- elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati; gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di formazione antincendio e primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 388/2003;
  - attestati di formazione generale e specifica al rischio mansione per tutti i dipendenti;
  - il piano di emergenza interno.
3. Il gestore è tenuto al rispetto delle norme del citato D.Lgs. 81/2008 e dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
  4. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del gestore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D.Lgs. 81/2008.
  5. ABC si impegna a comunicare al gestore gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.
  6. Il personale del gestore dovrà essere provvisto di cartellino di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31 ottobre 1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.
  7. In caso di grave e ripetuto inadempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del precedente art. 12, comma 2, del presente Capitolato.

#### **Art. 17 Documento Unico di Valutazione Rischi di Inteferenze (DUVRI)**

1. Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che in relazione al presente Capitolato, come da DUVRI/ISS (Istruzioni Salute e Sicurezza) allegato, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

In ogni caso, secondo la normativa vigente, nell'offerta economica l'operatore deve indicare l'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 18 Rispetto delle norme ambientali**

1. Il gestore dovrà osservare il rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di gestione ambientale.
2. La gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani e speciali legati allo svolgimento del servizio è a carico del gestore.

### **Art. 19 Disciplina in materia di protezione dei dati**

1. Il trattamento dei dati forniti dal gestore è disciplinato dal D. Lgs 196/2003. Si informa, pertanto, di quanto segue:
  - il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
  - la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
  - i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti del D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste;
  - in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, il prestatore d'opera ha il diritto di ottenere quanto previsto dall'art. 7 del decreto in questione.

### **Art. 20 Definizione delle controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e 208 del D. Lgs. 50/2016, qualora non risolte sono devolute alla giustizia ordinaria. È esclusa la competenza arbitrale.
2. Il ricorso al giudice ordinario non esimerà, in ogni caso, il ricorrente a dar corso all'esecuzione del contratto. Il ricorrente sarà tenuto, pertanto, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o esecuzione dello stesso.
3. Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al giudice ordinario.
4. La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra ABC ed il gestore spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.